

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSI, TAROLLI, AGOSTINI, ASCIUTTI, BALDINI, BERTONI, BESSO CORDERO, BETTAMIO, BORTOLOTTO, BRIENZA, BRIGNONE, BUCCIERO, CALLEGARO, CAMO, CASTELLANI Carla, CENTARO, CIONI, CIRAMI, COZZOLINO, DE ANNA, DE CORATO, ERROI, FOLLONI, FUMAGALLI CARULLI, GRECO, GUBERT, LAURIA Baldassare, LAURO, LISI, LO CURZIO, LOIERO, MANIERI, MARTELLI, MINARDO, MONTELEONE, MUNDI, NAVA, NAPOLI Bruno, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PORCARI, RESCAGLIO, SELLA DI MONTELUCE, SQUARCIALUPI, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TURINI, VENTUCCI e VERALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1997

Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Numerose sono le associazioni non statali operanti da decenni nei settori specifici della tutela dei diritti morali e sociali e degli interessi economici dei disabili.

Molte di esse, però, come testimoniano le cronache, sono prive di seri supporti scientifici, mancano di solidità e affidabilità organizzativa e sovente mirano ad intenti speculativi .

In questo panorama spesso illusorio ed ingannevole, punti di riferimento solidi, sperimentati e affidabili per la validità del loro operare, per le iniziative nelle quali sono quotidianamente impegnate, per le finalità cui si ispirano, sono le associazioni presenti in maniera articolata e diffusa su tutto il territorio nazionale da oltre mezzo secolo. Tali sono l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili i cui compiti sono stati definiti dalla legge 23 aprile 1965, n. 458; l'Unione italiana dei ciechi, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047; l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, inquadrato con la legge 21 agosto 1950, n. 698; l'Unione nazionale mutilati per servizio, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650 e l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del

lavoro che ha a suo presidio la legge 21 marzo 1958, n. 335.

Nel quadro di queste associazioni storiche, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, deve essere inserita l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), costituita con atto notarile in Roma il 28 marzo 1958 che ha lo scopo di promuovere la realizzazione di programmi e misure per la diagnosi e l'assistenza sanitaria, la riabilitazione e ogni altra forma di assistenza a favore degli insufficienti mentali e delle loro famiglie e di curarne gli interessi, promuovere indagini, ricerche e studi sulle relative cause.

Essa opera da oltre quaranta anni sul territorio nazionale con 220 centri in tutte le regioni e province in rappresentanza di oltre un milione di famiglie di ragazzi affetti da disabilità intellettiva, l'ANFFAS è a buon diritto da considerarsi associazione «storica» e di interesse pubblico.

Le sei associazioni sopra citate costituiscono, pertanto, enti interlocutori dei poteri pubblici nella tutela dei diritti umani e civili e degli interessi economici e sociali delle persone affette da qualsiasi genere di disabilità sia fisica che intellettiva.

Per tali motivi è stato predisposto il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l'Unione italiana ciechi, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, l'Unione nazionale mutilati per servizio, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro e l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali sono riconosciuti enti di interesse pubblico. Essi svolgono i compiti di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 21 marzo 1958, n. 335 e 23 aprile 1965, n.458, e di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e 26 settembre 1917, n. 1047, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sono sentiti dai ministri proponenti in merito agli schemi di disegni di legge riguardanti la categoria dei disabili.

